

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: ENERGIA, RIFIUTI, PORTI E AEROPORTI

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B6414 del 16/12/2009

Proposta n. 22816 del 09/12/2009

Oggetto:

BIO SOIL HOLDING BV - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio del seguente impianto mobile per il trattamento di decontaminazione on site di terreni contaminati mediante operazioni di lavaggio e separazione. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

OGGETTO: BIO SOIL HOLDING BV - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di decontaminazione on site di terreni contaminati mediante operazioni di lavaggio e separazione.
D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

GESTORE: BIO SOIL HOLDING BV.

CODICE FISCALE: 97563320585.

ISCRIZIONE CCIAA di Roma: R.E.A. n° 1241553.

SEDE LEGALE: via Fiumara, 20 – 00054 Fiumicino(RM).

IMPIANTO MOBILE: produttore "BIO SOIL HOLDING BV di 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht -Olanda", tipo "BioSoil – Soil Washing Plant (BBI)", matricola "BBI 200301".

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Su proposta dell' Area Rifiuti della Direzione Energia e Rifiuti;

Visti:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i., Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i;
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 che approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti;

- la deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n.239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di decontaminazione on site di terreni contaminati mediante operazioni di lavaggio e separazione, produttore "BIO SOIL HOLDING BV", tipo "BioSoil – Soil Washing Plant (BBI)", matricola "BBI 200301", presentata dalla società BIO SOIL HOLDING BV - C.F. 97563320585, con sede legale in Oosterhout Nijverheidsweg, 27 – 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht - Olanda, e con sede di rappresentanza in Italia in via Fiumara n. 20 – 00054 Fiumicino (RM), iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n. 1241553, legalmente rappresentata da Arnout van Diem, nato il 03/5/1961 in Vlaardigen (Olanda), con istanza acquisita dall'Area Rifiuti in data 20 luglio 2009 al prot. n.140432/D2/2W/01, ed in particolare la seguente documentazione allegata alla suddetta istanza:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione per il certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante;
- c) relazione tecnica;
- d) relazione tecnica di sintesi;
- e) certificato di conformità CE dell'impianto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente Sezione Rifiuti (C.T.S.A.) di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 74/1991, nella seduta del 09/11/2009.

Visti gli esiti favorevoli con cui si è chiusa la Conferenza di Servizi in data 23 novembre 2009.

Preso atto che l'impianto mobile per il trattamento di decontaminazione mediante operazioni di lavaggio e vagliatura può essere applicato al trattamento dei suoli e terre contaminate, dei fanghi di dragaggio e dei rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, operando un processo di trattamento attraverso le seguenti fasi: lavaggio e vagliatura della frazione grossolana, lavaggio della frazione fine. L'impianto ha una potenzialità che va dalle 20 alle 25 t/h in funzione della tipologia di materiale da trattare e del tipo di inquinante.

Rilevato:

- che il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, ha precisato, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti d'impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;
- che il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con deliberazione del 1 dicembre 2000 ha deliberato i "criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione d'impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", ma che, nell'art. 2 della suddetta deliberazione si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 212, comma 13, del D.lgs. n. 152/2006), che devono essere prestate a favore dello Stato;

Considerato:

- che nell'attesa delle definizione degli aspetti evidenziati al precedente "rilevato", l'impossibilità d'iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- che nella fase istruttoria, dopo aver ottemperato alle direttive della C.T.S.A., non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla società BIO SOIL HOLDING BV via Fiumara, 20 – 00054 Fiumicino(RM), di un impianto mobile per il trattamento di decontaminazione di terreni contaminati individuati con i codici CER indicati ne "Elenco codici CER autorizzati" costituente l'allegato A della presente

determinazione, fermo restando che in fase di attivazione dello stesso, potranno essere controllate le condizioni per l'ottenimento delle materie, sostanze e prodotti secondari ai sensi dell'art. 181 bis del D.lgs. 152/2006.

Rilevato :

- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B "Prescrizioni" del presente provvedimento.

Atteso che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione d'impianto mobile;

Preso atto che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro;

Visti gli allegati A - "Elenco codici CER autorizzati" e B - "Prescrizioni", parti integranti del presente provvedimento.

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni per procedere al rilascio, alla società BIO SOIL HOLDING BV, dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di decontaminazione on site di terreni contaminati mediante operazioni di lavaggio e separazione.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo n. 152/2006, l'impianto mobile per il trattamento di decontaminazione on site di terreni contaminati mediante operazioni di lavaggio e separazione, della società BIO SOIL HOLDING BV - C.F. 97563320585, con sede legale in Oosterhout Nijverheidsweg, 27 – 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht - Olanda, e con sede di rappresentanza in Italia in via Fiumara n. 20 – 00054 Fiumicino (RM), produttore "BIO SOIL HOLDING BV", tipo "BioSoil – Soil Washing Plant (BBI)", matricola "BBI 200301".

L'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 56.250 tonnellate/annue. La capacità giornaliera è stabilita in 225 t/giorno pari a un ciclo di lavoro di 10 ore (22,5 t/h).

Nello stesso potranno essere avviati al trattamento di decontaminazione i materiali richiamati nell'allegato A - "Elenco codici CER autorizzati", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B - "Prescrizioni", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non esonera la società BIO SOIL HOLDING BV, dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi.

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la società almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto tutte le informazioni previste dal comma 15 del art. 208 del D.lgs. 152/06.

In ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste parte II titolo III del D.lgs.152/06.

L'autorizzazione, potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza decennale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla società BIO SOIL HOLDING BV e trasmesso alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
Dott. Raniero De Filippis